

## Allegato C

### CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE E LA REFERTAZIONE DI TAMPONI MOLECOLARI PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI APPIGNANO TRA

Il Comune di Appignano con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali  
dott.ssa \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede in \_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini del presente atto dichiarando nel contempo di avere  
tutti i poteri di legge e statutari per la sottoscrizione del presente contratto

#### PREMESSO che

· Il Comune di Appignano con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2021 ha promosso una campagna di prevenzione e di protezione della salute delle persone residenti nel territorio comunale, mediante l'esecuzione di tamponi molecolari;  
- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali ..... n. .... è stato approvato un avviso pubblico ed i relativi allegati per l'avvio di una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse e l'individuazione di laboratori autorizzati e/o accreditati disponibili a sottoscrivere apposita convenzione per l'esecuzione di tamponi molecolari ai cittadini residenti;

· è pervenuta la candidatura di \_\_\_\_\_ (prot. n. del \_\_\_\_\_), autorizzato/a con decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e inserimento nella rete marchigiana di laboratori Covid-19, che effettua analisi di laboratorio su campioni di materiale biologico con un alto livello di specializzazione ed è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale della Regione Marche.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### Art. 1 (Oggetto)

Il Comune di Appignano, nell'ottica di sostegno alla propria cittadinanza, intende promuovere accordi con laboratori autorizzati disponibili ad erogare ai propri cittadini residenti tamponi molecolari extra SSR a condizioni vantaggiose.

Gli esami saranno eseguiti dal \_\_\_\_\_ che è struttura autorizzata (e accreditata con SSN) dalla Regione del Marche

##### Art. 2 (Attività a carico di \_\_\_\_\_)

Il laboratorio \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. gestione delle prenotazioni dei pazienti;

2. identificazione, anche ai fini sanitari, del paziente, nonché degli esami e analisi richiesti, nonché del medico responsabile (medico di base);

3. somministrazione al paziente dell'informativa e raccolta del consenso informato alla prestazione sanitaria ai fini della sottoscrizione e accettazione, da parte del paziente, del modulo relativo alle modalità e trattamento dei dati sensibili, ai sensi del regolamento UE 2016/679, indicando i dati del

relativo responsabile;

4. utilizzo di personale qualificato, dotato di idonee strutture e strumentazioni, così come prescritto dalle normative nazionali e regionali, tempo al tempo vigente, nonché, per rinvio e/o integrazioni, dalle circolari del competente assessorato regionale e/o ASL territorialmente competente;

5. espletamento delle analisi di laboratorio dei campioni di materiale biologico nelle tempistiche e modalità previste dalla struttura;

6. redazione di referto, a firma di un soggetto abilitato, disponibile nel termine massimo di 48 ore dall'effettuazione del tampone;

7. invio al Comune, con cadenza settimanale, dei dati anonimi e aggregati relativi al numero di residenti che si sono sottoposti al test e delle percentuali degli esiti positivi, dubbi e negativi.

Il laboratorio \_\_\_\_\_ non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del paziente di eventuali danni di qualsiasi natura derivanti da qualsiasi ritardo nell'espletamento delle proprie prestazioni (ivi inclusi, in via limitativa, i ritardi nell'esecuzione e/o nella refertazione degli esami e delle analisi per qualsiasi causa).

### **Art. 3 (Durata della convenzione)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità di 6 mesi, rinnovabile per la medesima durata. Le parti hanno facoltà di recesso previa comunicazione di preavviso di 30 giorni da inviare tramite PEC.

### **Art. 4 (Prezzi)**

Il costo del tampone molecolare è pari a € \_\_\_\_\_, di cui il 60% a carico del Comune di Appignano e la restante quota a carico del privato cittadino, previa emissione di regolare ricevuta/fattura, da presentare quindi all'ente per il versamento della propria quota-parte.

### **Art. 5 (Riservatezza e tutela della privacy)**

Le Parti s'impegnano a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, acquisite, nell'ambito della presente convenzione.

Qualora la diffusione, presso terzi, di materiale o di informazioni, ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni, connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione dell'obbligo di riservatezza.

Non rientrano negli obblighi, di cui al presente articolo, le informazioni delle quali una delle Parti possa dimostrare che:

- a) era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della presente convenzione;
- b) le informazioni e le documentazioni relative o connesse, direttamente o indirettamente, alla esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- c) siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.

Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della presente convenzione e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Le Parti dichiarano di essere informate delle disposizioni di cui al regolamento europeo 2016/679, al D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, e ad ogni provvedimento del Garante della Privacy inerente all'attività sanitaria, di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente convenzione.

In particolare, le Parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento della presente convenzione e delle norme di legge, civili e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli, di una delle Parti, comporterà la risoluzione *ipso iure* della presente convenzione;
- c) le Parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente

**Art. 7 (Disposizioni generali)**

Il Comune di Appignano si impegna a dare massima diffusione e pubblicità alla presente convenzione presso la propria cittadinanza attraverso tutti i canali istituzionali disponibili.

Le parti dichiarano che:

- 1. qualsiasi modifica agli articoli della presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità;
- 2. tutte le comunicazioni richieste dalla presente convenzione saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite PEC o ad ogni altro indirizzo che sarà comunicato per iscritto da ciascuna Parte dopo la data di esecuzione.
- 3. eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento non verranno in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

Per il Comune di Appignano

.....

Per il laboratorio

.....